
SENTENZA

Tribunale - Milano, 31/05/2021,

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
MILANO

riunita con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

Dr. salmieri

ESTENSORE

ha emesso la seguente

SENTENZA
PROPOSTO DAL RICORRENTE

messora, byoblu edizioni s.r.l.s.

PARTE RICORRENTE DIFESA DA

(avv.ti Minisci, Sinagra)

CONTRO

google ireland ltd.

PARTE RESISTENTE DIFESA DA

(avv.ti Masnada, Bellan, Berliri, Traversa)

Sui fatti di causa.

1.1. Sul fumus boni iuris del ricorso.

Byoblu è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano, di proprietà di Byoblu Edizioni S.r.l.s..

Con il marchio "Davvero TV" opera su una app che consente di godere del palinsesto; è infatti titolare delle concessioni ministeriali per trasmettere sul digitale terrestre in cinque regioni italiane: Lombardia, canale 606; Piemonte e Veneto, canale 607; Lazio, canale 632; Emilia Romagna, canale 622 (cfr. pagg. 1 e 2 ricorso).

Con l'evoluzione delle tecnologie e la diffusione delle piattaforme digitali parte ricorrente ha attivato utenze su numerosi social network, tra i quali un canale su YouTube, social network gestito per il territorio dell'Unione Europea da Google Ireland Limited.

Il canale è stato aperto nel 2007 ed è intestato all'odierno ricorrente che è anche amministratore unico di Byoblu S.r.l.s..

YouTube, assumendo che Byoblu avrebbe violato le norme sulla “disinformazione in ambito medico” sul Covid 19, ha avviato la procedura sanzionatoria prevista dal regolamento del social network, giungendo alla disattivazione della funzione di “monetizzazione” del canale ed alla sospensione dei 4.000 abbonamenti al canale stesso.

YouTube ha dunque bloccato gli introiti di Byoblu, pari nel 2020 a circa € 200.000,00.

A fronte di tale iniziativa di YouTube, i ricorrenti lamentano: (i) che da parte di YouTube sia in atto una sempre più invasiva attività di controllo sui contenuti pubblicati dagli utenti, tale da porre in serio pericolo il pluralismo dell'informazione ed il corretto sviluppo del dibattito pubblico; (ii) che YouTube persegua “l'inaccettabile progetto di eliminare il dissenso o voci in controtendenza, a prescindere da una effettiva contrarietà alle regole contrattuali ovvero da una concreta pericolosità dei contenuti per il vivere civile e la serenità delle istituzioni democratiche”.

I ricorrenti dunque ritengono recessivo il potere di controllo e di censura che si sarebbe “arrogato Google rispetto alla necessità di garantire che gli utenti siano posti nella condizione di valutare le problematiche connesse alla diffusione del COVID-19 anche ascoltando opinioni diverse da quelle che provengono dagli organi istituzionali”, in conformità all'art. 21 Cost., nella specie violato dalla resistente.

Di talché, la decisione di YouTube di sospendere la monetizzazione e gli abbonamenti al canale sarebbe del tutto illegittima.

1.2. Sul periculum in mora.

Assume parte ricorrente che il profilo di danno più grave provocato dalla sospensione della monetizzazione e degli abbonamenti al canale concernerebbe le fonti di guadagno di Byoblu, strategiche per lo svolgimento delle attività di informazione.

Al riguardo, i ricorrenti producono sub doc. n. 13 un estratto della sezione Analytics di YouTube, che riproduce il flusso di entrate derivanti dalla monetizzazione, dal quale emergerebbe inequivocabile il pregiudizio: “YouTube, nelle analisi che metteva a disposizione dell'utente, quantificava le entrate per il periodo dall'1 gennaio al 30 dicembre 2020 nella misura di 200.000 euro”.

Sicché, la disattivazione della “monetizzazione” determinerebbe una perdita di guadagno che aumenta con il trascorrere dei giorni e rischia di vanificare il tempo, le energie e le risorse che la ricorrente ha impiegato per “costruire” il proprio canale e renderlo di diffusione popolare.

Inoltre, in aggiunta al danno strettamente patrimoniale, i ricorrenti lamentano altresì che le rimozioni dei video e le sospensioni della possibilità di pubblicare contenuti produrrebbero un gravissimo danno di immagine.

1.3. Sulle domande proposte in via cautelare e di merito da parte ricorrente.

Sulla scorta dei fatti e degli argomenti sopra riportati, i ricorrenti hanno formulato le seguenti domande in via cautelare:

“I) in via principale, ordini a Google Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata riattivazione della “monetizzazione” del canale YouTube di Byoblu (<https://www.youtube.com/user/byoblu>);

II) ordini a Google Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi in futuro da condotte lesive del diritto del ricorrente di utilizzare il social network YouTube e i relativi servizi”.

Quanto alla eventuale e successiva fase di merito, i ricorrenti hanno dedotto che: “In relazione proprio alle domande di merito, si può anticipare in questa sede, fatti salvi eventuali approfondimenti, che la ricorrente chiederà l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Google e il risarcimento dei danni che da tale condotta sono derivati e deriveranno; l'accertamento del fatto che la ricorrente non ha mai violato le regole che disciplinano l'uso del social network e il suo diritto, quindi, a farne uso”.

Da ultimo si rileva che con nota difensiva del 1° aprile 2021, i ricorrenti hanno dato atto che con comunicazione del 30 marzo 2021 (successiva al deposito del ricorso del 18.3.2021) YouTube “comunicava alla ricorrente che “In seguito all'applicazione del terzo avvertimento sul tuo account, il tuo canale è stato definitivamente rimosso da Youtube””.

Ciononostante, le conclusioni come sopra formulate non sono state modificate.

1.4. Sulle difese di Google Ireland Limited.

Con articolata memoria difensiva, Google ha contestato in fatto e diritto ogni deduzione ed argomento avversario, assumendo — in estrema sintesi — che Byoblu avrebbe apertamente violato il regolamento di YouTube sulla (dis)informazione medica in materia di Covid 19, producendo a tal fine i video in contestazione, il cui contenuto dimostrerebbe inequivocabilmente la grave disinformazione di Byoblu sulla pandemia da Covid 19.

Per tutti gli altri argomenti in fatto e diritto inerenti il merito della vicenda, può rinviarsi alla memoria difensiva della resistente.

Google ha altresì contestato la sussistenza del periculum in mora, in quanto i ricorrenti potrebbero monetizzare i loro contenuti (dis)informativi anche su altri social network

Tanto più che, successivamente alla sospensione della monetizzazione, Byoblu avrebbe raccolto oltre € 250.000,00 in donazioni da privati, impiegandone parte per aprire un nuovo canale televisivo (cfr. doc. n. 69 parte resistente), circostanza che escluderebbe i lamentati pregiudizi patrimoniali ed all'immagine.

2. Sulla strumentalità della domanda cautelare rispetto alle prospettate domande di merito.

L'art. 669-octies, sesto comma, c.p.c. prevede che, anche per il caso del ricorso ex art. 700 c.p.c., il giudizio di merito è solo eventuale e che, pertanto, l'ordinanza cautelare di accoglimento potrebbe essere definitiva pur senza introdurre una causa di merito successivamente.

Ciò non esclude tuttavia la necessità di correlazione tra la domanda cautelare e di merito e che dunque tra i requisiti della domanda cautelare debba sussistere il requisito della c.d. strumentalità.

Pertanto, il giudice della fase cautelare deve adottare la misura più idonea a garantire l'attuazione dell'affermato diritto, senza tuttavia poter emettere un provvedimento che attribuisca all'istante una tutela diversa — e financo non richiesta — da quella da proporsi nella fase di merito.

Ebbene, nella specie è evidente la discrasia tra la domanda cautelare e di merito:

— in via cautelare si chiede:

“I) in via principale, ordini a Google Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'immediata riattivazione della “monetizzazione” del canale YouTube di Byoblu (<https://www.youtube.com/user/byoblu>);

II) ordini a Google Ireland Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, di astenersi in futuro da condotte lesive del diritto del ricorrente di utilizzare il social network YouTube e i relativi servizi”;

— quanto alla eventuale e successiva fase di merito si chiede:

“In relazione proprio alle domande di merito, si può anticipare in questa sede, fatti salvi eventuali approfondimenti, che la ricorrente chiederà l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di Google e il risarcimento dei danni che da tale condotta sono derivati e deriveranno; l'accertamento del fatto che la ricorrente non ha mai violato le regole che disciplinano l'uso del social network e il suo diritto, quindi, a farne uso”.

Nel merito dunque i ricorrenti non prospettano alcuna domanda volta alla riattivazione della “monetizzazione”, limitandosi a pretendere l'accertamento dell'inadempimento ed il risarcimento del danno.

Orbene, in sede cautelare non può trovare accoglimento una domanda che lo stesso ricorrente non intende poi promuovere nella fase di merito.

Non può invero divenire definitiva un'ordinanza che non anticipa alcuna domanda di merito.

La c.d. strumentalità attenuata ex art. 669-octies, sesto comma, c.p.c. è dunque ammissibile solo laddove l'anticipazione della tutela cautelare, idonea a divenire definitiva, concerne una domanda di merito.

Nella specie, parte ricorrente ha chiesto in via cautelare la riattivazione della “monetizzazione”, domanda che tuttavia non è stata inserita tra le domande che intende proporre nella fase di merito.

Ebbene, la mancanza di strumentalità della domanda cautelare rispetto a quella di merito comporta il rigetto dell'odierno ricorso.

3. Sull'assenza di periculum in mora.

A dire di Byoblu la sospensione della monetizzazione e degli abbonamenti al canale limiterebbe le fonti di guadagno della ricorrente, così impedendo lo svolgimento delle attività di informazione.

L'assunto è infondato.

La monetizzazione ha consentito a Byoblu di fruire di incassi mensili di circa € 20.000,00 (cfr. doc. n. 15 parte ricorrente).

Gli abbonamenti avrebbero invece garantito una entrata mensile di circa € 10.000,00, sebbene la circostanza non sia dimostrata.

Orbene, innanzitutto parte ricorrente non ha dimostrato di non poter accedere ad altre fonti di sostentamento per esercitare comunque l'attività di informazione, la cui spesa tra l'altro non è stata minimamente quantificata in ricorso. Circostanza che impedisce di valutare quale sia l'effettiva necessità patrimoniale di Byoblu per esercitare la sua attività.

È verosimile infatti che Byoblu goda di altre fonti di guadagno, per es. da pubblicità, tanto che la stessa ricorrente deduce in ricorso: (i) di essere titolare delle concessioni ministeriali per trasmettere sul digitale terrestre in ben cinque regioni italiane, Lombardia, canale 606;

Piemonte e Veneto, canale 607; Lazio, canale 632; Emilia Romagna, canale 622; (ii) di avere attivato utenze su numerosi social network.

Ebbene, una così estesa diffusione popolare esclude in radice il paventato timore della ricorrente di non poter fruire di adeguati guadagni per lo svolgimento delle proprie attività, potendosi ragionevolmente ipotizzare al contrario che le numerose trasmissioni sul digitale terrestre e sui social network diversi da YouTube possono ampiamente colmare il guadagno perso a seguito dei provvedimenti assunti dalla resistente.

Tanto più che le decisioni adottate da YouTube hanno avuto una importante risonanza mediatica per Byoblu tale da avere certamente aumentato il numero di utenti e spettatori, le pubblicità e dunque le entrate complessive della società ricorrente.

Va dunque escluso il paventato impedimento dello svolgimento delle attività di informazione da parte di Byoblu che, in realtà, possiede molte altre modalità per svolgere le proprie attività ed anche per trarne adeguato guadagno per finanziare dette attività.

4. Conclusioni.

La mancanza del requisito del periculum in mora comporta il rigetto del ricorso, senza necessità di esaminare il fumus boni iuris della vicenda per cui è causa.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14, scaglione “valore indeterminabile”, causa “di particolare importanza” per i temi trattati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:

1) rigetta il ricorso;

2) condanna Messora Claudio e Byoblu Edizioni s.r.l.s., in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore di Google Ireland Limited, che si liquidano in € 7.425,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.